

N. R.G. 2846/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Sezione specializzata delle Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Teresa Giardino	Presidente
dott. Arianna De Martino	Giudice
dott. Giulia Maria Lignani	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2846/2017** promossa da:

ROSANNA GABRIELLI (C.F. GBRN52E62A710Y), con il patrocinio dell'avv. BRICCA LANFRANCO e dell'avv. COLONNI CLAUDIO (CLNCLD58T23F629C) ; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BRICCA LANFRANCO

ENZO VICHI (C.F. VCHNZE49B17C745L), con il patrocinio dell'avv. BRICCA LANFRANCO e dell'avv. COLONNI CLAUDIO (CLNCLD58T23F629C) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BRICCA LANFRANCO

MONIA BETTI (C.F. BTTMNO69T51D653W), con il patrocinio dell'avv. BRICCA LANFRANCO e dell'avv. COLONNI CLAUDIO (CLNCLD58T23F629C) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BRICCA LANFRANCO

ATTORE/I

contro

VE.BA. DI BARBARA BETTI (C.F. BTTBBR75S56G478Q), con il patrocinio dell'avv. MORICONI CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA F.LLI PELLAS 93 PERUGIA presso il difensore avv. MORICONI CARLO

BARBARA BETTI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MORICONI CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA F.LLI PELLAS 93 PERUGIA presso il difensore avv. MORICONI CARLO

CONVENUTO/I



CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19/12/2019 che si intende qui interamente richiamato.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

GABRIELLI ROSANNA, VICHI ENZO e BETTI MONIA hanno adito la Sezione Specializzata per le Imprese del Tribunale di Perugia per sentire dichiarare in via preliminare la sopravvenuta nullità della clausola compromissoria di arbitrato irrituale di cui all'art. 13 dello Statuto Sociale della "Ve.Ba. Centro Servizi S.n.c." e nel merito accertare il valore della società "VE.BA. Centro Servizi S.n.c." alla data del 22 aprile 2015 e condannare Betti Barbara (quale ultima socia rimasta a seguito del recesso degli attori e titolare della ditta individuale che continua l'attività della società, cancellata dal registro delle imprese) a liquidare le quote degli attore.

Barbara Betti si è costituita tempestivamente eccependo la devoluzione della controversia agli arbitri per clausola compromissoria, la incompetenza della Sezione Specializzata per le Imprese, la nullità della citazione, la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto delle avverse pretese e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni per condotte di *mala gestio* tenute nel periodo in cui hanno rivestito la qualità di amministratori della Ve.Ba. Centro Servizi Snc.

Gli attori in sede di prima udienza hanno eccepito a loro volta la carenza di legittimazione attiva della convenuta in ordine alla domanda riconvenzionale.

Nella stessa udienza la convenuta ha formulato nuova eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice Gabrielli Rosanna per le domande eccedenti la quota del 26,6 % in quanto acquistate in costanza di comunione legale con il coniuge, successivamente deceduto, sulla cui eredità pende un separato giudizio.



Gli attori hanno eccepito la tardività dell'eccezione e comunque la sua infondatezza.

All'esito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al Collegio sulle questioni preliminari.

Il Collegio ritiene che sia prioritaria per ordine logico la valutazione sulla competenza della Sezione Specializzata delle Imprese.

Sotto tale profilo si deve rilevare che oggetto della controversia sono rapporti relativi ad una società in nome collettivo ("VE.BA. di Betti Barbara S.n.c.", già "VE.BA. Centro Servizi S.n.c. di Gabrielli Rosanna e Vichi Enzo & C."), non rientrante nelle ipotesi rimesse alla competenza della Sezione Specializzata adita non trattandosi di una delle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile (società per azioni) indicate dall'art. 3, Decreto legislativo del 27/06/2003 - N. 168.

Ritenuto, ad ogni modo, che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa nel caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario (Cassazione civile sez. un., 23/07/2019, n.19882) e che nel caso di specie la controversia è comunque, per come prospettata, di competenza collegiale ex art. 50 bis c.p.c. in quanto la domanda riconvenzionale ha ad oggetto la responsabilità di amministratori e che la stessa rientra comunque tra le materie tabellarmente assegnate alla Terza Sezione, composta dai medesimi magistrati che compongono la Sezione Specializzata per le Imprese, si dispone che il giudizio prosegua dinnanzi lo stesso Collegio, benchè non quale Sezione Specializzata per le Imprese bensì come Terza Sezione Civile.

Vi è poi, in ordine logico di priorità, la questione preliminare sulla validità della clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo della società VE.BA. Centro Servizi s.n.c. per le controversie relative alle partecipazioni societarie e la conseguente competenza dell'autorità giurisdizionale.

Gli attori sostengono la nullità sopravvenuta di detta clausola, per contrasto con l'art. 34 comma 2 del d.lgs. n. 3/2005. La norma prevede la nullità delle clausole compromissorie relative alle controversie societarie, qualora esse non riservino la nomina di tutti gli arbitri a soggetti estranei alla società. In questo caso è



incontroverso che la invocata clausola compromissoria non rispetti la disposizione richiamata e che quest'ultima abbia efficacia anche con riguardo ai patti sociali stipulati prima della sua entrata in vigore. Tuttavia la convenuta afferma che, in un precedente giudizio fra le stesse parti, si è formato un giudicato nel senso dell'applicabilità della clausola compromissoria e tale giudicato farebbe stato anche nella presente sede.

La tesi della convenuta è infondata. La pronuncia alla quale essa attribuisce l'efficacia sostanziale del giudicato è una ordinanza con la quale è stata dichiarata inammissibile un'istanza di istruttoria preventiva (art. 696-bis c.p.c.). Tale provvedimento – sia per la sua natura formale, sia per il tipo di procedimento nel quale è intervenuto – non è idoneo ad avere efficacia di giudicato in un giudizio diverso.

La terza questione da affrontare è quella dell'asserito difetto di legittimazione attiva dell'attrice Gabrielli Rosanna. La tesi della convenuta è che la signora Gabrielli – la quale agisce per ottenere ai sensi dell'art. 2289 c.c. la liquidazione e il rimborso della sua quota del capitale sociale della società VE.BA. Centro Servizi s.n.c. dalla quale ha fatto recesso – si presenta quale titolare (o ex titolare) del 40% del capitale sociale, mentre la convenuta sostiene che la quota realmente spettante alla Gabrielli era solo il 26,6%. Donde, secondo la convenuta, il difetto (peraltro solo parziale) della legittimazione attiva.

Va notato che la convenuta ha fatto ricorso alla figura del difetto di legittimazione attiva – che ove sussistente sarebbe rilevabile d'ufficio – per ovviare il problema della decadenza derivante dagli artt. 166 e 167 c.p.c.: infatti la questione della determinazione della quota di spettanza della signora Gabrielli non è stata sollevata nella comparsa di risposta ma solo in seguito e, dunque, tardivamente.

Ci si chiede, dunque, se la questione in discorso si possa ricondurre alla figura del difetto di legittimazione attiva.

La risposta al quesito deve essere negativa.

E' incontroverso che la signora Gabrielli, sino al momento del recesso, fosse personalmente e pienamente titolare di una quota del capitale della società. Questa circostanza le conferisce senz'altro la legittimazione ad agire per ottenere il rimborso della quota come previsto dall'art. 2289. Il fatto, poi, che la quota di sua spettanza fosse il 40% ovvero di importo minore non attiene al rapporto processuale ed alla sua corretta instaurazione, ma al merito della causa.

Ne è controprova la considerazione che il Tribunale non avrebbe comunque il motivo e gli elementi per rilevare la questione d'ufficio, supposto che questo rientrasse nei suoi poteri. Infatti tutte le scritture



societarie prodotte indicano che la quota di spettanza della signora Gabrielli, fino al giorno del recesso, era il 40%. La tesi della convenuta che una parte di quella quota spettasse in realtà ad altro soggetto – e da questo sia pervenuta per successione ad altri soggetti ancora – si basa su vicende estranee agli atti sociali e potrebbe essere introdotta solo con una apposita domanda giudiziale.

Ciò posto, nel presente giudizio la questione è preclusa dagli artt. 166 e 167 c.p.c., impregiudicata la relativa questione.

La quarta questione da affrontare è l'asserito difetto di legittimazione attiva della convenuta in ordine alle domande riconvenzionali, essenzialmente risarcitorie, da essa proposte nei confronti degli attori.

Gli attori sostengono che con tali domande la convenuta intenderebbe far valere pretese originariamente proprie della società della quale però, a loro dire, ella non avrebbe più la rappresentanza una volta che la società è stata dichiarata estinta.

In proposito si osserva che una parte dei danni esposti nelle domande riconvenzionali si sarebbero verificati per effetto di comportamenti tenuti dalle controparti in occasione del loro recesso dalla società o dopo di esso; in questa luce, è possibile riconoscere la convenuta –unica socia superstite ed illimitatamente responsabile per la società – quale soggetto direttamente danneggiato, indubbiamente legittimato ad agire per il risarcimento.

Quanto invece ai danni asseritamente prodotti alla società dalla supposta mala gestio di coloro che prima del recesso erano non solo soci ma anche amministratori, si osserva che l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esperita non solo dalla società, ma anche, a titolo personale, dai soci in quanto soggetti ugualmente danneggiati. L'azione di responsabilità che spetta ai soci, per i danni da essi subiti, può ovviamente essere esercitata anche se nel frattempo la società si è estinta, salvo il limite della prescrizione. Sotto questo profilo non vi è dubbio che la convenuta sia legittimata ad agire.

Peraltro, è risolutiva e assorbente la considerazione che dopo il recesso degli altri soci – e cioè gli attuali attori – la convenuta è rimasta per un certo tempo unica socia illimitatamente responsabile della società, fino a che questa non si è sciolta per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, come previsto dall'art. 2272, n. 4, c.c.. Lo scioglimento tuttavia non ha comportato l'estinzione dei debiti e dei crediti della società, e più in generale dei suoi rapporti patrimoniali, ma è solo venuta meno la separazione – che peraltro a quel punto era solo nominale - fra i due patrimoni: quello della società e quello dell'unica socia. In altre parole, per effetto dello scioglimento l'unica socia è subentrata a pieno titolo in tutti i rapporti giuridici attivi e



passivi della società. Tanto è vero, che gli attuali attori hanno chiamato in giudizio la signora Betti per ottenere da lei l'adempimento dei crediti da essi vantati contro la società. Non si vede come essi possano negare alla signora Betti di agire a sua volta nei loro confronti per i danni che la società, a suo dire, avrebbe riportato per effetto dei loro comportamenti.

In conclusione, ai sensi dell'art. 279, comma secondo, n. 4, le questioni preliminari sin qui esaminate vanno decise nei sensi di cui sopra.

Per il prosieguo del giudizio si fissa l'udienza del 24/9/2020 ore 9.00.

La statuizione sulle spese di giudizio, trattandosi di sentenza parziale sono rinviate alla decisione definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa 2846 /2017 così decide:

- 1) Dichiaro che il giudizio non rientra nella materie di competenza della Sezione Specializzata delle Imprese e dispone la prosecuzione dinnanzi la Terza Sezione di questo Tribunale ;
- 2) Accerto la sopravvenuta nullità della clausola compromissoria di arbitrato irrituale di cui all'art. 13 dello Statuto Sociale della "Ve.Ba. Centro Servizi S.n.c." e dichiaro la competenza dell'autorità giudiziaria adita;
- 3) Dichiaro inammissibile l'eccezione della convenuta riguardante l'entità della quota di proprietà di Rosanna Gabrielli;
- 4) Dichiaro la legittimazione attiva della convenuta alla domanda riconvenzionale di risarcimento;
- 5) Spese alla decisione definitiva;
- 6) Fissa per il prosieguo l'udienza del 24/9/2020 ore 9.00 dinanzi al G.I. dott.ssa Giulia Maria Lignani.

Perugia, 28/07/2020

Il Giudice estensore
dott. Giulia Maria Lignani

Il Presidente
Pres. Teresa Giardino

